



# Città di Jesolo

Provincia di Venezia



ORDINANZA n. 36 del 05/03/2014

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 d.lgs. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per la gestione dei rifiuti giacenti sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d'acqua a seguito dei recenti eventi meteorici di rilevante entità.

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

### IL SINDACO

Premesso che:

- i recenti eventi meteorici abbattutisi sulla Regione Veneto hanno provocato, oltre a gravi danni e dissesti al territorio, con erosione del litorale, anche un ingente apporto di materiale di varia natura trasportato dai corsi d'acqua in piena sugli arenili;
- tale fenomeno ha assunto rilevanza eccezionale, con conseguente urgente necessità di porre in atto speciali forme di gestione del materiale depositato sugli arenili, al fine di garantire la fruibilità delle spiagge nella prossima stagione balneare ed il persistere di un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- in data 11 febbraio 2014, con Delibera n. 124, la Giunta Regionale del Veneto ha disposto che “ [...] i Sindaci direttamente interessati potranno adottare apposite ordinanze a tutela della dell'ambiente e della salute pubblica da emanarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 191, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006; [...]”, con ciò consentendo il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- il punto 4. dell'anzidetta Delibera specifica che su tali rifiuti “ [...] dovrà essere effettuata una preventiva e accurata selezione volta a separare le frazioni recuperabili o riutilizzabili degli stessi prima del conferimento presso apposite destinazioni legittimate alla gestione del materiale; [...]”;
- alla luce di quanto evidenziato si rende necessario procedere anche in deroga alle seguenti disposizioni:
  - o DGR Veneto n. 1019 del 23 marzo 2010 (Direttive tecniche – Ambito di applicazione; All. 2 Direttive Tecniche, p.to 1 Provenienza delle sabbie) con riferimento alla movimentazione dei materiali ed all'utilizzo per il ripascimento delle sabbie provenienti dalla vagliatura dei materiali stessi;
  - o D. Lgs. 152/06 art. 183, comma 1 lettera bb), con riferimento ai tempi e ai quantitativi di rifiuti da mantenere in deposito temporaneo e all'individuazione delle relative aree, qualora non sia possibile realizzare detto deposito sulla medesima spiaggia in cui i rifiuti stessi sono prodotti;
- le linee guida per la gestione dei servizi sull'arenile, approvate con delibera di Giunta Comunale n.109 del 24/04/2013, punto 5.4, stabiliscono che i concessionari provvedano all'accumulo dei rifiuti spiaggiati nell'ambito dell'area di competenza limitando al massimo il contestuale asporto della sabbia;

Via S. Antonio, 11 – 30016 Jesolo (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00608720272  
tel. 0421 359111 - Fax 0421 359360  
PEC : [comune.jesolo@legalmail.it](mailto:comune.jesolo@legalmail.it)



Il Comune di Jesolo ha un Sistema di Gestione Ambientale certificato in accordo alla norma UNI EN ISO 14001:2004



Il Comune di Jesolo ha un Sistema Qualità certificato in accordo alla norma UNI EN ISO 9001:2000 per i seguenti uffici: Commercio, Tributi, Pianificazione e Attività Edilizia

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale " ed in particolare gli artt. 184 e 191, Parte IV;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico Enti Locali";

Vista la Legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3;

Tutto ciò premesso e considerato

#### ORDINA

1. Il materiale derivante dalla pulizia degli arenili a seguito dei recenti eventi meteorologici intensi, epurato per quanto possibile dalla risorsa sabbia, è classificato come rifiuto urbano, e potrà essere identificato con codice CER 200303, ovvero con altri codici rappresentativi delle caratteristiche merceologiche del rifiuto stesso.
2. I concessionari dell'arenile interessato dallo spiaggiamento dei materiali sono tenuti a provvedere al loro accumulo nell'ambito dell'area di competenza con sistemi e modalità che limitino al massimo l'asporto della sabbia dall'arenile in attesa di raccolta da parte del gestore del servizio pubblico.
3. Ai fini degli adempimenti amministrativi previsti per la gestione del rifiuto raccolto, il produttore è il Comune litoraneo ove ha luogo la raccolta dei rifiuti stessi.
4. Il materiale, raccolto lungo gli arenili con modalità tali da limitare il prelievo della sabbia, potrà essere accumulato in luoghi appositamente individuati e delimitati all'interno della medesima spiaggia ai fini della separazione dalla risorsa sabbia, costituendo deposito temporaneo di rifiuti ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006, come evidenziati nelle n.3 planimetrie allegate.
5. Il materiale raccolto e depositato nell'area individuata come previsto al punto 3, qualora necessario, dovrà essere accuratamente selezionato, allo scopo di ottenere la separazione del rifiuto in frazioni omogenee e di separare il rifiuto dalla risorsa sabbia, che dovrà essere ricollocata sull'arenile di provenienza, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione da parte del Genio Civile, in deroga alla DGRV n. 1019 del 23 marzo 2010.
6. Il trattamento dei rifiuti raccolti e il ricollocamento della sabbia sull'arenile di provenienza dovranno essere comunque effettuati entro il termine di efficacia della presente ordinanza.
7. Le frazioni di rifiuto raccolte saranno avviate prioritariamente a recupero e quindi a smaltimento presso impianti autorizzati.
8. La frazione legnosa, costituente rifiuto, composta da materiale vegetale derivante dalla pulizia degli arenili può essere conferita a impianti autorizzati per la produzione di energia e calore mediante recupero di rifiuti.
9. Le operazioni di raccolta, trasporto e deposito temporaneo ed eventuale selezione ivi effettuata restano soggette agli adempimenti amministrativi (formulari, MUD, registro,..) previsti dalla normativa vigente.



10. Le attività di raccolta, recupero e smaltimento in capo al gestore del servizio ALISEA S.p.A. hanno il carattere della somma urgenza.

**DISPONE**

- L'invio della presente ordinanza a Alisea S.p.A. titolare del servizio di igiene ambientale per l'esecuzione entro la prima decade di aprile 2014, anche con procedure d'urgenza di selezione delle imprese cui affidare le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- l'invio alla Federconsorzi per la divulgazione ai propri associati titolari di concessione demaniale per gli adempimenti di competenza;
- la comunicazione della presente ordinanza, entro 3 giorni dalla sua emissione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione Veneto e all'Autorità d'Ambito Venezia Ambiente;
- la comunicazione della presente ordinanza, inoltre, alla Provincia di Venezia e all'ARPAV (Osservatorio Rifiuti);
- che il presente provvedimento venga, infine, affisso all'Albo pretorio nonché pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

**AVVERTE**


Che la presente ordinanza è efficace fino al termine del 31/08/2014 in relazione ad eventuali ulteriori eventi meteorologici.

Che avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso giurisdizionale avanti all'Organo Giudiziario Amministrativo (TAR VENETO) entro 60 gg dalla sua pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 gg dalla stessa data di pubblicazione.




IL SINDACO  
Valerio Zoggia

Allegati: n.3 planimetrie



3



2

